

Il diritto di accrescimento può dirsi consistere nel diritto spettante a ciascun erede o legatario di conseguire quella porzione di eredità o di legato, che era destinata a un coerede, o a un collegatario, che non possa o non voglia accettarla.

- n° 10 -

Il diritto di accrescimento secondo il diritto romano ed il codice civile italiano; se nelle diverse nazioni si ammetta. Importa distinguere il diritto di accrescimento come era costituito nel diritto romano del diritto di accrescimento secondo il codice nostro. Nel diritto romano la ragione fondamentale di questo diritto si rinviene nel principio per cui consideravasi l'erede come una persona universitatem personarum, per onde era indispensabile che le quote ereditarie rimaste vacanti andassero ad accrescere ipso jure le altre quote ereditarie, quoniam te e principalmente per.

la nota regola, che più non
si applica nelle legazioni
verba, nemo pro parte testat
ur, pro parte intestat
ur decidere potest, regola questa
per cui le quote vocanti
non potevano andare ~~per~~
e devolversi agli eredi legit-
timi, quando tuttora si erano
legli eredi testamentari.

Il diritto si accresceva non si
applicava solo alla hereditas
(la istituzione vera e pro-
pria del diritto civile quiriti-
tario) ma ben anche alla
bonorum possessio, istituto
introdotto dal pretore, e frutto
a correggere i principii
forveramente rigorosi della
prima

Il testatore non era concesso
violare la regola nemo pro
parte, e quindi poteva
in modo diretto vietare e

impedire il gius accrescenti :
s' accrescimento anzi faceva
anche alla infanzia, e
malgrado la volontà dell' er-
ede. Essi aveva luogo non
solo nelle successioni testa-
mentarie, ma anche nella
eredità deferita ab intestato,
quando mancando uno dei
coeredi, gli altri succedevano
nella porzione ad esso
spettante, come se il mon-
tante mai non fosse esist-
ito.

I per i legatari

Le regole del gius accrescendi nel
diritto romano più antiche
non furono sempre le stesse.
Così la legge Silii et Papia sop-
pressi l'intento di punire il
celibato privando del diritto di
accrescimento i celibi, e coloro
che non avevano figli. Nell' ep-
oca più recente, e specialmente
nel diritto giustiniano il
diritto di accrescimento per i
collegatari di fondo sulla
presunta volontà del testatore

in quanto col chiamare più
persone al mio stesso legato,
per supporre aver voluto che
la porzione non acquistata
da una di esse si deferisse
piuttosto ai collegati congiunti
agli eredi.

Il diritto di accrescimento secondo
il codice civile italiano ha
luogo tanto nelle successioni
legittime quanto nelle
testamentarie, e trova il
suo fondamento nella pre-
sumta volontà del
defunto, volontà che nelle
successioni legittime viene
interpretata dalla legge, e
nelle testamentarie
desunta dal testo con
cui egli congiunse gli
eredi.

onde procedere ordinatamente comin-
ciamo dal parlare del di-
ritto di accrescimento che
si ~~si~~ verifica fra i coeredi
per venir poi a dire di
quello che ha luogo fra

i collegatori.
Affinchè possa aver luogo il
diritto di accrescimento per
i coeredi in primo luogo
accorre che resti vacante
la porzione di un erede,
e resti vacante quanto l'è
de rinunzia all' eredità; o
è incapace o premuro al
testatore o quando finalmente
la condizione apposta alla
sua istituzione viene a
mancare. È notevole che
il codice quanto all' art 879
enumera le cause per cui
la porzione spettante ad
un erede resti vacante
non fa menzione di
quest' ultima, mentre esplicitamente ne parla all' art
886 relativo al diritto di accrescimento per collegatori. Che
che voglia dirsi però del
silenzio serbato nel primo
caso del codice, certo è che
anco per i coeredi ha
luogo il diritto di accrescimento secondo la condizione

sotto la quale uno di essi
era istituito sia venuta
a mancare.

In secondo luogo se l'erede
che la porzione vacante
non sia devoluta al
sostituto dell'erede manca-
to secondo il disposto dell'art.
895, ed al suo discendente,
con notorietà di immo-
vazione estesa dal codice
anche alle successioni be-
ninarie.

Nelle successioni testamentarie
si richiede infine che i
eredi siano stati o
in uno stesso testamento
e con una sola e stessa
disposizione congiuntamente
chiamati, senza che il
testatore abbia fatto per
essi distribuzione di parti
(art 880) e vi abbia di-
stribuzione di parti generale.
Il testatore avesse detto: isti
mei filii in $\frac{1}{4}$, ligo in $\frac{1}{10}$

in virtù del diritto di rappre-
sentazione

temprino in $\frac{3}{8}$.

Per dritto romano i creudi
potevano essere congiunti
in tre diverse maniere.

Potevano essere chiamati alla
identica con con propria
in diverse e si dicevano

congiunti. Potevano essere

chiamati alla stessa con
e nella stessa proporzione

e si dicevano congiunti recte

verbis. Poteva infine il testo

averli istituiti in un

stesso proposizione, ma

in ~~quale~~ distinte e

si dicevano verbis conjunctis

(come apparisce nel rapporto

sen' art 880, per il cui

nostro si esige che i creudi

fiano fra loro congiunti

recte verbis: è solo in questo

caso che può aver luogo

fra loro il gius accrescendi.

Nella successione testamentaria la

porzione rimasta vacante va

a vantaggio dei creudi nel

modo suddetto conosciuti in)

proporzioni sempre uguali. Nella
successione legittima la porzione
vacante spetta a coloro cui
si sarebbe devoluta se il
erede mancante non fosse
mai esistito ed in proporzione
delle loro rispettive quote.
Naturale conseguenza del diritto
di accrescimento finalmente si
è che i coeredi, cui è devo-
luta la porzione dell'erede
mancante, soddisfanno negli
obblighi, a cui egli sareb-
be stato sottoposto se non
fosse mancante; ed in questi
obblighi soddisfanno pure gli
eredi legittimi quando
~~per~~ non avendo luogo il
diritto di accrescimento nelle
successioni testamentarie,
la porzione dell'erede
mancante viene ad
essere ad essi devoluta.
I principii che reggono il diritto
di accrescimento per i lega-
tari non differiscono gran
fatto da quelli, che abbiamo

Anche fra i legatari si verifica
il diritto di accrescimento se
alcuno di essi sia premorto
al testatore, rinunci al legato
o sia incapace o venga
a mancare la condizione
fatta la quale era chiamato.
Oltre il modo di congiunzione
indicato di sopra relativamente
ai coeredi, il diritto di accres-
cimento fra i legatari ha
luogo ancora quando non
era stato fatto nello stesso
testamento legato a più
persone anche con separa-
ta disposizione (art. 886). O-
ggi fra i legatari il gius
accrescendi non avviene
solo quando sian conjuncti
re et verbis — com-
si esige per coeredi — ma
anche quando lo siano
re tantum, come appunto
accadeva per diritto roma-
no.

Se fra i legatari non ha luogo
il diritto di accrescimento

la porzione del mancante
rimane a profitto dell'erede
o legatario personalmente
gravato, o di tutti gli eredi
ed in proporzione delle
loro quote, se ne è
gravata la eredità.

Se poi il diritto di accrescimento
ha luogo i collegatari ~~non~~
potranno negli obblighi
del mancante secondo la
regola ubi est emolu-
mentum ibi et onus
esse debet.

Abbiamo finalmente la disposizione
dell'art 881 relativa al diritto
d'accrescimento nel legato di
usufrutto, che trova la
sua esplicazione nella
natura tutta personale
dell'usufrutto stesso.

Esaurito con l'argomento per
quanto concerne il diritto
d'accrescere ~~in eredità~~
nelle successioni, brevis
fine parole serviranno

a dimostrare non potersi
ammettere fissato di diritto
in materia di donazioni
Nelle donazioni infatti non
si dà diritto di accrescimen-
to, perchè nelle medesi-
me tutte le parti in-
tervenendo all'atto, ciascu-
no viene immediatamente
investito del diritto che
gli spetta e non vi è
alcuna porzione vacante.
Se uno dei donatari poi
non interviene all'atto,
la sua porzione non
potrebbe accrescersi agli
altri, giacchè nelle con-
venzioni è regola che
esse debbono limitarsi
a ciò che ognuno stipula
per se medesimo. Forse
potrebbe obiettarsi che
la presunzione di volontà
che vale nei legati debba
valere anche nelle do-
nazioni; ma tale
opinione non è atten-
dibile di fronte al
codice nostro, giacchè

È un argomento

l'assoluto silenzio servato
dal legislatore per vero
validissimo a farci ritte-
nere che ciò che si
concesse nelle successioni
vuoi legittime, vuoi testa-
mentarie, riguardo allo
accrescimento non lo
si concesse né si volle
concedere in materia
di donazioni.

Ametrio Peroci

Visto
A. Bonh